

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1868</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DEL DONNO, RALLO

*Presentata il 4 luglio 1984*

### Istituzione del ruolo degli ispettori onorari ai beni culturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il patrimonio archeologico italiano, profuso su tutto il territorio nazionale, costituisce un bene culturale d'incalcolabile valore.

L'arte è una manifestazione che coinvolge l'azione e la creazione dell'uomo e si pone non solo come fatto artistico, ma come valore spirituale di somma importanza.

Il materiale artistico e di scavo scioglie interrogativi sulle origini e sulle vicende della civiltà e ne pone altri sulle correnti di assorbimento, di scambio e di mediazione, che si riflettono ed incidono sugli ulteriori sviluppi dell'arte e della civiltà in un'ampia luminosa vicenda.

Per reperire, catalogare, custodire e soprattutto per studiare tale materiale non basta più l'opera dei sovrintendenti alle belle arti, ma è utile e necessario servirsi dell'opera appassionata di studiosi che, mossi dalla passione e dall'amore per il natio loco, si dedicano agli studi ed alle ricerche.

Da sempre si è deprecato il vandalismo archeologico, il degrado, l'abbandono e la

dispersione del materiale artistico, ma lo si è sopportato come una calamità fatale ed inevitabile, mentre è facile porvi rimedio attraverso la creazione di un corpo di ispettori che, vivendo sul posto, sono quanto mai adatti al reperimento, alla tutela ed alla cura del patrimonio artistico, archeologico, storico e bibliografico.

In ogni contrada le civiltà hanno lasciato le loro vestigie, in ogni parte d'Italia vi sono valorosi ingegni, cultori appassionati di archeologia, ricercatori instancabili, vigili custodi del patrimonio artistico.

Per un giusto riconoscimento del loro valore, per usufruire della loro capacità ed esperienza, per custodire e difendere il nostro patrimonio artistico proponiamo di creare il ruolo degli ispettori onorari alle belle arti ed alle antichità.

Questi ispettori, alle dirette dipendenze dei sovrintendenti, coadiuveranno gli organi responsabili nella vigilanza sui musei, sul patrimonio artistico delle chiese, sulle biblioteche, svolgeranno ampia e diversa attività con un vasto campo di azione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Presso ogni sovrintendenza alle antichità e belle arti è istituito il ruolo onorifico degli ispettori ai beni culturali.

Il numero dei posti degli ispettori ai beni culturali è determinato per ogni sovrintendenza, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

## ART. 2.

L'incarico di ispettore è onorifico, completamente gratuito e senza alcuna gratifica o emolumento a titolo personale.

È ammesso soltanto il rimborso spese, espressamente autorizzato dal sovrintendente.

## ART. 3.

La nomina ad ispettore onorario ai beni culturali ha luogo in base alla valutazione dei titoli di ciascun interessato, da parte di una commissione composta dal sovrintendente alle antichità e belle arti, che la presiede, dal provveditore agli studi e dal prefetto della provincia.

L'interessato, agli effetti del precedente comma, presenta alla locale sovrintendenza alle antichità e belle arti, apposita domanda, corredata dalla documentazione che intende esibire a dimostrazione dei propri titoli nel settore prescelto. La documentazione è prodotta in carta libera, anche in copia fotostatica con riserva di esibire gli originali a richiesta della commissione.

## ART. 4.

Nella zona o nel settore loro assegnati, gli ispettori onorari, alle dirette dipendenze delle autorità istituzionalmente respon-

sabili, esplicano le funzioni loro assegnate e possono intraprendere, d'accordo con la sovrintendenza, iniziative nel campo artistico ed archeologico.

ART. 5.

Gli ispettori rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati dietro parere favorevole della commissione prevista dal precedente articolo 3, alla quale il presidente dell'ente da cui dipende l'ispettore onorifico, invia una relazione sul lavoro espletato nel quadriennio dall'interessato.

ART. 6.

Per il patrimonio artistico delle chiese e degli enti dipendenti dalla autorità ecclesiastica, gli ispettori sono coadiuvati da specialisti, designati dal vescovo della diocesi.